

**Oggetto    Autorizzazione al subaffidamento**

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

**Decisione**

Il Responsabile dell'UO "Giuridico, Contratti e Personale", Antonio Camposeo<sup>1</sup>, determina:

1. di autorizzare la società Società Consortile Alessandrina Trasporti a responsabilità limitata (SCAT a r.l.) con sede legale in Alessandria, Viale Milite Ignoto nn. 26/28 (codice fiscale - Partita IVA 02265840062), a subaffidare i servizi, indicati in motivazione, all'impresa individuale CHIODI DANIELE con sede legale in San Sebastiano Curone, Str. Prov.le S. Sebastiano- Tortona, n°3, Partita IVA/C.F. CHDDNL88L31L690T;
2. di dare atto che l'autorizzazione del subaffidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, è rilasciata per il periodo contrattuale previsto nel contratto di subaffidamento e per tutti i periodi successivi oggetto di rinnovo, e comunque non oltre il 15/06/2019, periodo di validità dell'atto di affidamento di cui alla determinazione dirigenziale 401 del 12/09/2017.

**Motivazione**

Per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri, il concessionario dei servizi di trasporto pubblico locale, in Alessandria, Viale Milite Ignoto nn. 26/28 (codice fiscale - Partita IVA 02265840062), aveva sottoscritto con la Provincia di Alessandria il contratto di servizio avente ad oggetto "Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Bacino provinciale di Alessandria per il periodo 13/09/2010 - 12/09/2016"

In attuazione dell'art. 10 comma 4 bis della L.R. Piemonte n. 1/00, come modificata dalle LL.RR. nn. 1/2000 e 15/2015, con la sottoscrizione di specifica Convenzione, la titolarità del contratto di servizio è stata trasferita dai rispettivi Enti concedenti all'Agenzia della mobilità piemontese.

Con determinazione n. 397 del 12 settembre 2016 l'Agenzia della mobilità piemontese ha attivato il periodo di ultrattività ai sensi dell'art. 4.2. del contratto di servizio sottoscritto dalla Provincia di Alessandria con la Società Consortile Alessandrina Trasporti, e la cui titolarità è stata trasferita all'Agenzia con convenzione sottoscritta il 8/6/2016.

Con determinazione dirigenziale 401 del 12/09/2017 è stato affidato ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007, alla SCAT a r.l., per il periodo dal 13/09/2017 sino al 15/06/2019, e comunque fino al subentro del nuovo gestore all'esito della procedura di gara, la concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale trasferiti dalla Provincia di Alessandria con convenzione sottoscritta in data 08/6/2016.

Il contratto di servizio, disciplina all'art. 16 il "Subappalto dei servizi di trasporto".

La disposizione contrattuale prevede che il subappalto deve essere autorizzato.

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che l'impresa subappaltatrice risulti in possesso dei requisiti prescritti per gli appalti di servizi pubblici non dovendo sussistere, nei confronti dei subappaltatori, alcuno dei divieti previsti dall'Articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Impresa deve depositare ogni contratto di subappalto presso la Provincia (ora Agenzia) almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito di ogni contratto di subappalto, l'Impresa deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di capacità tecnica e professionale previsti nei diversi casi dalla legge in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Articolo 38 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (ora art. 80 del d.lgs 50/2016).

Con nota prot. 2718 del 20/03/2019 SCAT a r.l. ha richiesto specifica autorizzazione al subaffidamento alla ditta CHIODI DANIELE con sede legale in San Sebastiano Curone, Str. Prov.le S.Sebastiano - Tortona, n°3, Partita IVA/C.F. CHDDNL88L31L690T della linea 269 "Caldirola-Tortona-Alessandria Fs Con Dev.ni E Dir.ni".

Unitamente alla richiesta SCAT a r.l. ha trasmesso il contratto di subaffidamento sottoscritto con la ditta CHIODI DANIELE, avente ad oggetto i servizi relativi alla linea 296 unitamente alle dichiarazioni di cui all'art. 16 del contratto di servizio. Unitamente al contratto, è stato trasmesso il contratto di proroga

SCAT a r.l. ha inoltre dichiarato che dal momento della firma del contratto nessuna delle parti ha manifestato la volontà di interrompere la collaborazione e che alla data della firma il contratto sottoscritto con l'impresa individuale risulta pertanto valido.

Verificata la completezza della documentazione presentata, è pertanto possibile autorizzare alla Società Consortile Alessandrina Trasporti a responsabilità limitata (SCAT a r.l.) con sede in Alessandria, Viale Milite Ignoto nn. 26/28 (codice fiscale - Partita IVA 02265840062), il subaffidamento dei servizi relativi all'esercizio della linea 269, alla ditta individuale CHIODI DANIELE con sede legale in San Sebastiano Curone, Str. Prov.le S.Sebastiano - Tortona, n°3, Partita IVA/C.F. CHDDNL88L31L690T.

## **Autorizzazione**

Il Concessionario di servizi SCAT a r.l., con sede in Alessandria, Viale Milite Ignoto nn. 26/28 (codice fiscale - Partita IVA 02265840062) è autorizzato a subaffidare i seguenti servizi alla impresa individuale "Autonoleggio Bianchi Stefano" con sede in Fubine (AL), Via Roma 3 (Partita IVA 02288400068):

Ambito territoriale	Numero linea	Descrizione linea
Provincia di Alessandria	269	Linea 269 Caldirola-Tortona-Alessandria Fs Con Dev.ni E Dir.ni

L'autorizzazione al subaffidamento è rilasciata per il periodo contrattuale previsto nel contratto di subaffidamento e per tutti i periodi successivi oggetto di rinnovo, e comunque non oltre il 15/06/2019.

Il Concessionario è responsabile degli eventuali inadempimenti degli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio, posti in essere dal subaffidatario, ai sensi dell'art. 16.9 del capitolato.

Le compensazioni economiche relative ai servizi oggetto di subaffidamento sono corrisposte dal Concessionario direttamente al subaffidatario.

Il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nel contratto sottoscritto con il subaffidatario, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il Concessionario è responsabile degli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai commi 6<sup>2</sup>, 9<sup>3</sup> e 11<sup>4</sup> anche con riferimento ai servizi oggetto di subaffidamento.

L'autorizzazione è condizionata al mantenimento del possesso dei requisiti connessi al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio di autovettura con conducente alla ditta individuale "CHIODI DANIELE".

## Attenzione

Il presente provvedimento è trasmesso al concessionario e al soggetto subaffidatario dei servizi.

Il Responsabile dell'UO giuridico, contratti e personale  
Antonio Camposeo

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 18 aprile 2019

---

<sup>1</sup>Con Ordine di servizio del 12/04/2019 (prot. 3646 del 12/04/2019) il direttore Cesare Paonessa ha delegato al sig. Antonio Camposeo le competenze rientranti nelle proprie funzioni per l'assunzione di atti necessari ed urgenti ed il relativo potere di firma.

<sup>2</sup> LR 1/2000 art. 18, comma 6: "Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico

<sup>3</sup> LR 1/2000 art. 18, comma 9: "L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale."

<sup>4</sup> LR 1/2000 art. 18, comma 11: "Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

- a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;
- b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;
- c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;
- d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.